

**Ecc. ma**

**Corte di Appello di Roma**

**III Sezione Penale**

**Ud. 20.6.2014**

**MOTIVI NUOVI EX ART. 585, co. 4 c.p.p.**

I sottoscritti Avv. Pietro Pomanti e Avv. Luca Spingardi difensori dell'Ing. Giacomo Lorenzoni nato a Tarano (RI) il 27.8.1953, domiciliato in Roma alla Via Livia Orestilla n. 14 e imputato come in atti nel procedimento penale n. 2012/9602 RG CA, ad integrazione dell'atto di appello proposto e depositato in data 7.8.2012, con il presente atto propongono i seguenti

**MOTIVI NUOVI EX ART. 584, co. 4 c.p.p.**

avverso la sentenza n. 230/12 emessa dal Tribunale ordinario di Rieti, Sezione Unica Penale, in composizione collegiale – Presidente Dott. Bresciano – con la quale l'imputato veniva – come da dispositivo – “dichiarato responsabile dei reati a-

*scrittigli ai capi 2), come modificato a verbale di udienza del 3.4.2012, 2-bis) e 3) della rubrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Visto l'art. 181, II comma, del D.lgs. n. 181 del 2004, ordinava la rimessione in pristino dei luoghi a spese dell'imputato entro novanta giorni. Ordinava, altresì, il dissequestro dell'area e la restituzione all'avente diritto. Concedeva il beneficio della sospensione condizionale subordinatamente all'avvenuta rimessione in pristino nel termine indicato.”*

L'imputato veniva, altresì, “*assolto dal reato ascritto al capo 1) della rubrica per non aver commesso il fatto*”.

## MOTIVO NUOVO

**Insussistenza dei reati ascritti ai capi 2, 2 bis come modificato a verbale di udienza del 3.4.2012 e 3 della rubrica di imputazione, e conseguente assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste ovvero l'imputato non lo ha commesso ovvero con altra formula terminativa ampia, quantomeno ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p.**

Con sentenza n. 230/12 emessa in data 15.5.2012 il Tribunale di Rieti, Sezione Unica Penale, in composizione collegiale – Pres. Dott. Bresciano – riteneva provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine alla sussistenza dei reati di cui ai capi 2, 2 bis come modificato a verbale di udienza del 3.4.2012 e 3 della rubrica di imputazione, in ragione di una ricostruzione in fatto ed in diritto non condivisibile alla luce delle risultanze processuali così come dello schema tipico dei reati di cui in rubrica.

Nella specie il Giudice di prime cure evidenziava che il carattere penalmente rilevante delle presunte condotte poste in essere dall'imputato doveva essere rinvenuto nella insussistenza di un requisito oggettivo necessario per il rilascio del permesso

di costruire ossia nella esistenza sul terreno di edificazione di vincolo paesaggistico causato da presenza di bosco come è definito dal PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lazio).

Tuttavia, se è vero che ciò che in tale sede pacificamente rileva è l'esistenza o meno del suindicato vincolo sul terreno di edificazione cioè sulla particella 11 del foglio 1 del Catasto Terreni del Comune di Vacone, non altrettanto fondata appare, invero, l'individuazione del presupposto necessario ai fini della delimitazione del vincolo stesso.

A tal fine occorre premettere, come del resto evidenziato nella stessa sentenza oggetto di impugnazione, che in tema di tutela del paesaggio, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio – l'individuazione dei beni paesaggistici spetta sia al Ministero dei beni culturali ed ambientali mediante appositi decreti ministeriali, sia alle Regioni mediante appositi atti amministrativi, leggi regionali ovvero mediante la compilazione dei piani urbanistici territoriali (fra le altre, cfr. Cass. pen., sez. III, 20 settembre 2007, n. 41078).

Premesso, pertanto, il carattere di per sé vincolante del PTPR e, conseguentemente, la necessaria conformità a quest'ultimo di ogni vincolo paesaggistico (cfr. art. 2, co. 6, Norme del PTPR), occorre individuare quali siano i criteri ai quali far riferimento al fine di stabilire quando un'area possa essere giuridicamente definita “bosco” e, dunque, in quanto tale sottoposta al vincolo in oggetto.

La normativa a tal fine esaustivamente rilevante è quella prevista dall'art. 38 delle Norme del PTPR, non solo alla luce dello stesso *nomen iuris* di tale articolo (*Protezione delle aree boscate*), ma ancor di più per i riferimenti di cui è oggetto (cfr. art. 15, commi 2 e 4, Norme del PTPR), per la sua coincidenza con l'omonimo art. 9 del precedente Piano Territoriale Paesistico n. 5 Rieti, nonché per il suo specifico e chiaro contenuto letterale.

Questo art. 38, difatti, evidenzia due distinti criteri, quello dei commi 2 e 3 che stabiliscono ciò che è sottoposto a vincolo ossia ciò che è “giuridicamente bosco”, e quello della lettera d) del comma 4 che definisce i requisiti vegetazionali idonei affinché non sia “giuridicamente bosco” un terreno che ha l’identità colturale di *pascolo arborato*.

Più in particolare questa lettera d) prescrive che non è “giuridicamente bosco”, ossia che non è sottoposto a vincolo paesaggistico causato da presenza di bosco, un terreno tale da avere l’identità colturale di *pascolo arborato*, tale che il suo *grado di copertura arborea a maturità non superi il 50 per cento della sua superficie*, e tale che su di esso non vi siano *in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato*.

Essendo, inoltre, nella fattispecie questi requisiti necessari e sufficienti per escludere lo specifico vincolo in parola, appare opportuno evidenziare che essi sono abbondantemente documentati come propri della suddetta particella catastale e quindi del terreno di edificazione.

Infatti l’identità colturale di *pascolo arborato* della particella in oggetto è confermata dalla sua visura catastale storica (in atti) dove è qualificata *pascolo* fin dall’iniziale impianto meccanografico del 20.12.1971 e poi *pascolo arborato* dal 11.4.2008, dalla Carta dell’Uso del Suolo della Regione Lazio (in atti) che qualifica *aree a pascolo naturale e praterie di alta quota* l’85% della sua superficie, dalla cartina IGM scala 1:25000 (in atti) che la rappresenta priva di copertura arborea, dalla consulenza tecnica dell’agronomo Prof. Maurizio Frattali datata 15.7.2011 (in atti), e dalla consulenza tecnica allegata al presente atto (All. 1) a firma degli agronomi forestali Dott. Dino Andreani e Dott. Daniele Altobelli, di cui si chiede l’acquisizione previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

Inoltre, per tale particella, la consulenza del Prof. Frattali certifica un grado di “*copertura arborea*” minore del 20%, e la consulenza dei Dott.ri Altobelli e Andreani

certifica un grado di “copertura arborea a maturità” pari al 16,44% su base aereofo-togrammimetrica e al 18,4% su base dendrometrica, risultando così valori notevolmente minori del 50% indicato dall’anzidetta lettera d), comma 4, art. 38.

E inoltre le dette consulenze tecniche sulla particella in oggetto escludono rinnovazioni forestali e/o progetti di rimboschimento, essendo ciò specificamente confermato dalla cronistoria aereofotogrammimetrica dal 1988 al 2013 riportata nella consulenza in All. 1.

È infine notevole in questa consulenza tecnica la conclusione per cui dai controlli effettuati e dalle Norme del PTPR si evince che “la particella 11 del foglio 1 del Catasto Terreni del Comune di Vacone è interamente esente da vincolo paesaggistico causato da presenza di bosco”.

In altri termini con quanto riferito nel presente atto si vuole significare che del tutto assente è lo stesso presupposto richiesto ai fini della rilevanza penale della condotta posta in essere dall’imputato, vale a dire proprio la medesima sussistenza del vincolo.

Orbene, alla luce delle considerazioni finora esposte voglia l’Ecc. ma Corte di Appello Adita, acquisire la consulenza tecnica in allegato a firma del Dott. For. Andreani e del Dott. For Altobelli previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell’impugnata sentenza, assolvere l’imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o con altra formula terminativa ampia quanto meno ex art. 530, co. 2 c.p.p.

Con Osservanza.

Roma, 19 Maggio 2014

Avv. Pietro Pomanti

Avv. Luca Spingardi

## **LISTA DEGLI ALLEGATI**

- 1)** *Relazione agronomico-forestale atta a determinare lo stato effettivo dei luoghi della particella catastale 11 del Foglio 1 censita al N.C.T. del Comune di Vacone (RI), in Località Monastero., 24/03/2014, Dott. For. Dino Andreani, Dott. For. Daniele Altobelli*